



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 16 aprile 2012 n.39

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 61, quinto comma, della Legge 22 dicembre 2011 n.200;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.36 adottata nella seduta 6 marzo 2012;  
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n. 186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **REGOLAMENTO PER L'ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO DEI GIOVANI LAVORATORI DIPLOMATI E LAUREATI - VOUCHER FORMATIVI**

### **Art. 1** *(Finalità Generali)*

Con il presente regolamento si intende promuovere e regolamentare l'utilizzo dei voucher formativi come stabilito dall'articolo 25 bis del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n. 156 "Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del mercato del lavoro".

I voucher formativi sono contributi economici volti al finanziamento, in concorso con l'impresa, di attività formativa certificata, scelta dai soggetti proponenti (imprese) e dai soggetti destinatari (giovani lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese).

I voucher formativi vengono assegnati individualmente al lavoratore dipendente ed erogati direttamente all'impresa.

Per "alta formazione" si intendono i corsi di perfezionamento post laurea, i Master di 1° e 2° livello e i "corsi di specializzazione" per diplomati, della durata non inferiore complessivamente a 120 ore all'anno, che provvedono allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore finalizzate alla formazione di figure professionali (allievi/quadri).

In particolare, attraverso i voucher formativi si intende sperimentare una modalità formativa di elevata specializzazione che consenta all'impresa di identificare obiettivi di sviluppo e di crescita delle professionalità e delle competenze specifiche del personale, attraverso il finanziamento di processi e percorsi formativi all'estero.

## **Art. 2**

*(Settori – Aree finanziabili e soggetti proponenti)*

Sono soggetti proponenti - e quindi possono presentare domanda di concorso nel finanziamento nella forma di voucher formativi - tutte le imprese sammarinesi, anche consorziate fino al numero di tre per le piccole imprese, che operano nei settori economici e/o aree definite annualmente dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

Per l'anno 2012 il finanziamento dei voucher formativi è ammesso in ogni settore economico ma in via prioritaria le aree finanziabili sono le seguenti:

- Sistemi informatici e gestionali
- Innovazione e proprietà industriale
- Logistica
- Sistemi di programmazione e controllo
- Gestione di nuovi materiali
- Efficienza energetica e sostenibilità ambientale
- Internalizzazione dei servizi bancari e finanziari
- Ingegneria dei processi
- Servizi alla persona
- Studi comparati di diritto internazionale anche per le libere professioni
- Servizi attuariali nelle attività assicurative

Il finanziamento viene erogato alle imprese proponenti; non sono ammissibili le domande presentate e sottoscritte direttamente dai soggetti destinatari.

## **Art. 3**

*(Destinatari dei voucher formativi)*

Sono destinatari dei voucher formativi i giovani lavoratori, cittadini sammarinesi o residenti, diplomati o laureati, di età compresa tra i 18 e 32 anni, assunti a tempo indeterminato e in possesso degli ulteriori requisiti indicati all'articolo 25 bis del Decreto - Legge n.156/2011, appartenenti a imprese sammarinesi, in qualità di soggetto proponente, che abbiano presentato apposita richiesta ai sensi del presente Regolamento.

## **Art. 4**

*(Soggetti erogatori delle attività formative finanziabili)*

Sono soggetti erogatori di attività formative finanziabili secondo il presente regolamento:

- a) le Università degli Studi (per master o altro post-laurea);
- b) le agenzie formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme e sistemi riconosciuti a livello europeo;
- c) le istituzioni accademiche o scientifiche, le associazioni tecnico-scientifiche a base professionale e le imprese di consulenza certificate con esperienza consolidata che saranno oggetto di verifica e valutazione da parte del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

La Commissione nella valutazione dei criteri delle domande di finanziamento delle attività formative di cui al successivo articolo 7, deve prioritariamente considerare la comprovata assoluta eccellenza dei soggetti erogatori nel loro complesso o in riferimento ai singoli Dipartimenti interessati dai percorsi formativi.

I voucher formativi possono essere utilizzati per la frequenza di attività formative erogate esclusivamente dai soggetti appartenenti alle precedenti categorie limitatamente alle attività formative di alta specializzazione e cioè fuori dal corso ordinario degli studi.

## Art. 5

*(Finalizzazione, finanziamento, caratteristiche e vincoli dei percorsi formativi)*

### A) Finalizzazione dei percorsi formativi per i quali si richiede l'assegnazione di voucher formativo

Sono ammissibili a finanziamento dello Stato in concorso con le aziende i percorsi formativi concernenti ambiti e materie coerenti rispetto alle esigenze di sviluppo dell'impresa, ed alle esigenze di qualificazione, specializzazione e aggiornamento del lavoratore, limitatamente alle aree professionali e settori economici determinati secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

La decisione insindacabile circa l'esistenza di tale coerenza è assunta dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione nella fase di verifica delle richieste di accesso al voucher formativo.

La tipologia di percorsi formativi ammissibili a finanziamento è la seguente:

- Master Universitari (di 1° e 2° livello)
- Corsi di Alta formazione e specializzazione
- Corsi "elective" di specializzazione

### B) Termini di svolgimento del percorso – durata

Il percorso formativo deve riportare sul formulario la data di inizio e fine attività, gli orari, nonché la sede (o le sedi) di svolgimento del corso.

La durata del percorso formativo finanziato non può essere inferiore a:

- Corsi di Alta formazione e specializzazione: uguale o superiore alle 120 ore annue;
- Corsi "Elective" di specializzazione: anche inferiore alle 120 ore annue.

Le attività formative non devono essere iniziate prima della richiesta di ammissione al finanziamento da parte del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

### C) Finanziamento

L'importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun voucher è di € 20.000.

Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione potrà valutare la concessione ad uno stesso lavoratore di più di un voucher.

### D) Costi ammissibili e rimborsabili

Sono riconosciuti e rimborsati i costi documentati di frequenza alle attività formative al lordo di eventuali imposte nelle modalità sopra indicate.

Le spese di viaggio, vitto alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa non sono rimborsabili.

### E) Ulteriori vincoli

Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione nell'esaminare le richieste delle aziende ed ammettere ai voucher formativi, deve tenere conto dell'interesse delle altre imprese richiedenti ad accedere allo strumento formativo.

Non può essere finanziato il voucher formativo nel caso in cui l'ente erogante il corso coincida con l'impresa richiedente o appartenente allo stesso gruppo di imprese.

Per la frequenza ad uno stesso corso l'impresa ed il lavoratore non potranno comunque cumulare il voucher formativo con altre forme di finanziamento pubblico erogato allo stesso titolo o a titolo diverso riferito al lavoratore.

#### **Art. 6**

*(Bando di selezione e criteri per la presentazione e l'ammissibilità delle domande)*

Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione emetterà il bando di selezione per l'accesso ai finanziamenti previsti per i voucher formativi con cadenza semestrale.

In via straordinaria, limitatamente all'anno 2012, sarà emesso un unico bando di selezione.

Il bando di selezione sarà reso pubblico esclusivamente sul sito internet della Segreteria di Stato per il Lavoro e le richieste di voucher formativo dovranno comporsi, a pena di inammissibilità, dei seguenti elementi interamente compilati e sottoscritti:

- Domanda di candidatura ( su Modulistica allegata al bando)
- Progetto di fattibilità/formulario ( su Modulistica allegata al bando).

L'esame della richiesta del contributo sarà effettuata dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione che ne verificherà la completezza e correttezza, richiedendo eventualmente integrazioni o chiarimenti.

Le domande pervenute saranno valutate secondo i criteri di cui al presente Regolamento e delle norme contenute nel bando di selezione e gli esiti della valutazione saranno pubblicati entro 15 giorni dalla deliberazione del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

#### **Art.7**

*(Criteri di valutazione delle domande ammissibili e formazione delle graduatorie)*

Le domande ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione da parte del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione che terrà conto dei seguenti criteri:

Totale punteggio massimo: 100 punti - così suddivisi:

#### **A) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DEL PERCORSO FORMATIVO (FINO A 60 PUNTI)**

Saranno valutate la coerenza del percorso formativo sia con le esigenze formative aziendali che con le competenze, mansioni e responsabilità del singolo lavoratore, nonché la descrizione del percorso formativo (contenuti).

- Coerenza tra tipologia di impresa e percorso formativo (azione a favore dell'impresa) – (FINO A 20 PUNTI)
- Coerenza tra esperienza lavorativa/inquadramento del lavoratore all'interno dell'impresa e percorso formativo (azione a favore del lavoratore) – (FINO A 20 PUNTI)
- Qualità del percorso formativo e descrizione dei contenuti – (FINO A 20 PUNTI)

#### **B) VALUTAZIONE DELLA COERENZA/CONGRUENZA DELL'IMPRESA E DELLA STRUTTURA COMPETITIVA RISPETTO AI SETTORI E AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO ( FINO A 20 PUNTI)**

- Coerenza assente ( 5 Punti)
- Coerenza bassa (10 Punti)

- Coerenza media (15 Punti)
- Coerenza alta (20 Punti)

C) VALUTAZIONE SUL TITOLO DI STUDIO IN POSSESSO DEL LAVORATORE (FINO A 20 PUNTI)

- Diploma generico di Scuola Superiore ( 5 Punti)
- Diploma specialistico di Scuola Superiore (10 Punti)
- Laurea di Primo Livello (15 Punti)
- Laurea Magistrale o Specialistica e V.O. (20 Punti)

È facoltà del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Sono finanziabili le domande che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 60/100 di cui almeno 40/100 al punto A “valutazione della coerenza e del percorso formativo”.

Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione dopo averle valutate, elaborerà la graduatoria delle domande entro 15 giorni, ne curerà la pubblicazione e comunicherà l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti risultati assegnatari con lettera raccomandata.

I finanziamenti saranno assegnati, in ordine di punteggio, alle aziende inserite nella graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Al termine dell'istruttoria si potranno pertanto avere le seguenti tipologie di domande:

- Non ammissibili (per mancanza dei requisiti);
- Non finanziabili (perché il punteggio è inferiore alla soglia minima di punteggio complessivo);
- Inserite in graduatoria ed ammesse a finanziamento;
- Inserite in graduatoria e non ammesse a finanziamento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento.

**Art. 8**

*(Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento)*

A) Attribuzione del voucher formativo

Qualora la domanda risulti inserita in graduatoria e ammessa al finanziamento, l'amministrazione attribuisce al soggetto proponente il voucher formativo richiesto.

Il voucher assegnato ha valore esclusivamente per il corso prescelto.

Il proponente dovrà comunicare al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione ogni tipo di variazione o modifiche (di calendario, di sede, o altro ) rispetto a quanto originariamente dichiarato.

Se il corso per il quale è stato assegnato il voucher, non viene attivato per motivi indipendenti dall'impresa, la stessa può richiedere, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione, la frequenza ad un corso corrispondente.

Se il lavoratore per il quale è stato richiesto il voucher, non può frequentare il corso a causa di un fatto avente carattere eccezionale e straordinario, debitamente motivato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, l'impresa può richiedere al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione l'autorizzazione ad utilizzare il voucher per un altro lavoratore, che abbia i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Il lavoratore ammesso al voucher formativo è soggetto agli obblighi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della Legge n.200/2011.

## B) Modalità di erogazione del finanziamento

Le aziende assegnatarie del finanziamento potranno presentare la richiesta di rimborso entro 15 giorni dalla conclusione del corso tramite apposita modulistica predisposta dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

L'Amministrazione provvederà successivamente a rimborsare all'azienda, previa presentazione dei seguenti documenti:

1. i documenti in originale debitamente compilati i quali attestino l'effettiva frequenza del lavoratore per almeno il 70% delle ore previste, salvo casi di assenza superiori per ragioni oggettive e documentate, giudicate tali dal Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione; il certificato che attesti la conclusione con esito positivo del corso -laddove previsto- da parte del beneficiario.

2. copia conforme della/e fattura/e emessa/e dall'Ente/Agenzia formativa erogatrice del corso ed intestata all'azienda assegnataria del finanziamento con regolare quietanza di pagamento. Per le spese rimborsabili ogni giustificativo deve essere accompagnato da relativo documento che attesta l'avvenuto pagamento.

## C) Non riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute:

Se il corso di alta formazione non viene portato a termine per la frequenza inferiore al 70% minimo richiesto e non vi sono cause oggettive e documentate che giustifichino le assenze o comunque non si verificano tutte le condizioni sopra previste e finalizzate alla determinazione della spesa ammessa a finanziamento, il costo non potrà essere rimborsato e rimarrà interamente a carico dell'Impresa.

Eventuali variazioni (orario, sede, ..) che dovessero intercorrere durante lo svolgimento delle attività formative dovranno essere tempestivamente comunicate e motivate al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione e potranno essere effettuate solo a seguito di specifica presa d'atto.

Qualora le variazioni comportino una riduzione del numero delle ore sul progetto iniziale per motivi dell'Ente erogatore, il finanziamento potrà essere automaticamente e proporzionalmente ridotto.

Qualora il percorso per il quale sia stato assegnato il voucher non venga attivato, il finanziamento assegnato sarà soggetto a revoca da parte del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione.

### **Art. 9**

*(Monitoraggio del finanziamento e controllo della corretta realizzazione del percorso formativo, revoca del finanziamento)*

Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione può in ogni momento verificare e monitorare il regolare andamento del percorso formativo ammesso al finanziamento: a tal fine le aziende devono fornire tutta la documentazione richiesta.

Il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione dispone la revoca del voucher formativo qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle norme penali.

### **Art. 10**

*(Comitato Ristretto)*

Al fine di rendere snello e operativo il lavoro di verifica dei requisiti per la concessione dei voucher formativi nonché per le attività di monitoraggio e di controllo di cui al precedente articolo, il Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione potrà delegare internamente alcuni membri, al

fine di comporre un Comitato Ristretto presieduto da un funzionario designato dal Segretario di Stato al Lavoro.

**Art. 11**

*(Modifiche del Regolamento)*

Fatta salva la competenza del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione per la definizione dei settori economici e delle aree finanziabili di cui all'articolo 2, il presente Regolamento potrà essere modificato con le stesse procedure previste per la sua adozione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 16 aprile 2012/1711 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Maurizio Rattini – Italo Righi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*